



PRODUZIONE

Sede Nazionale
Via G. A. Guattani, 13 – 00161 Roma
Tel. 06/44188269 - Fax 06/44249515
E-mail produzione@cna.it
Website: www.cna.it

ISB in Europe
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219
info@isbineurope.eu – www.isbineurope.eu

Roma 31 gennaio 2013 - Prot. n.055

Oggetto: **Regolamento UE sul “legno illegale”- “Due Diligence” in vigore dal 3/3/2013**

Egregi Imprenditori,

dal prossimo **3 Marzo entra ufficialmente in vigore il Regolamento UE n.995/2010** conosciuto anche come **“Due Diligence” del Legno Legale**.

Questo Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo si pone l'obiettivo di contrastare il commercio di legname che viene tagliato abusivamente e poi commercializzato direttamente o in forma di prodotti derivati. Come noto il disboscamento selvaggio, soprattutto in alcuni Paesi, costituisce un problema globale di ordine economico, sociale, ambientale e le attività ad esso connesse rappresentano un danno enorme anche per gli operatori responsabili, poiché provocano l'immissione sul mercato a basso costo di legname illegale.

Per questo motivo l'Unione Europea ha deciso a suo tempo di dotarsi di un Regolamento che si colloca nell'ambito delle misure più complessive contenute nel Piano d'Azione relativo al settore Forestale(FLEGT). Questa azione di contrasto del commercio illegale si realizza tramite tre livelli essenziali di obblighi:

- 1) Divieto dell'immissione sul mercato UE di legname tagliato abusivamente e di prodotti che derivano dalla medesima materia prima illegale;**
- 2) Obbligo per gli “OPERATORI” dell'Unione che per la prima volta immettono sul mercato UE legno e prodotti derivati di osservare la “Due Diligence” (vedi in seguito);**
- 3) Obbligo per i “RIVENDITORI” (coloro cioè che trasformano e/o rivendono legname e prodotti derivati già immessi prima sul mercato in tutte le fasi che precedono la vendita a un consumatore finale) di tenere una contabilità in grado di risalire al nome dei fornitori e dei clienti, quindi in grado di assicurare la “tracciabilità” dei materiali.**

A) Prodotti interessati all'applicazione del Regolamento:

Costituiscono una gamma molto ampia, ricompresa in uno specifico Allegato al Regolamento ([vedi](#)) che indica i vari settori merceologici. Sostanzialmente riguarda legname grezzo, semilavorati, vari prodotti in legno e anche pasta di cellulosa e carta. Vengono invece esclusi dall'ambito d'applicazione i prodotti riciclati, canna d'India, bambù e carta stampata.

Nel contempo occorre tener presente che legname e prodotti del legno dotati di licenza FLEGT o CITES vengono già considerati conformi ai requisiti del Regolamento.

B) Soggetti coinvolti

Il Regolamento UE 995/2010 definisce due tipologie specifiche, con obblighi da rispettare di ben diversa portata. Quelli più rilevanti riguardano gli **“OPERATORI”**, che nell'accezione del termine utilizzata nel testo del Regolamento identifica la persona fisica o giuridica che **immette per la prima volta il legno e i prodotti da esso derivati sul mercato comunitario**. Essa è tenuta all'applicazione della **“Due Diligence”**.

La seconda tipologia è costituita invece dal **“RIVENDITORE”**, identificata nel Regolamento come la persona fisica o giuridica che nell'ambito della propria attività acquista o vende legno o prodotti derivati che già sono stati immessi sul mercato stesso. Questi soggetti devono **“semplicemente”** conservare (per almeno cinque anni) e rendere disponibili per eventuali controlli le **informazioni utili a risalire ai fornitori e ai clienti fino all'ultima fase di**

commercializzazione. Pertanto non è richiesta specifica informazione sulle vendite al consumatore finale.

C) Sostanzialmente in cosa consiste la "Due Diligence"?

Si tratta di una **procedura di gestione del rischio** che gli "OPERATORI" devono adottare per ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato UE legname illegale o prodotti contenenti legname tagliato abusivamente. Ciò avviene sulla base di tre fattori fondamentali:

- Informazione

-Valutazione del Rischio

-Mitigazione del rischio

(Nello schema allegato ([vedi](#)) le regole generali di un sistema di "due diligence" fissate dalla Commissione Europea).

E' bene precisare che un sistema di "Due Diligence" conforme alle regole comunitarie può essere messo a punto e implementato anche in autonomia da parte della singola impresa tenuta ad osservarlo, ed è ciò che già in larga misura avviene sul mercato da parte dei principali importatori/trasformatori. In alternativa è possibile avvalersi di un sistema di "Due Diligence" sviluppato e monitorato da un Organismo di monitoraggio esplicitamente riconosciuto e autorizzato da parte dell'Unione Europea.

A questo proposito **ConLegno con sede a Milano (di cui CNA Produzione è una delle organizzazioni di categoria promotrici)** ha fatto domanda alla Commissione Europea per ottenere il riconoscimento di organismo di controllo e poter gestire un sistema di "Due Diligence" collegato al marchio volontario che esso ha pure provveduto a registrare. In futuro saremo più precisi in relazione a tali sviluppi.

D) Sanzioni.

L'art.19 del Regolamento UE 995/2010 prevede tre livelli sanzionatori:

-Sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale, alla quantità dei materiali illegali interessati, all'entità del danno economico indotto

- Sequestro del legno e prodotti derivati

- Immediata sospensione dell'autorizzazione ad esercitare un'attività commerciale

E) Ulteriori informazioni utili a identificare i soggetti interessati:

1) Per "prima immissione" (quindi da parte dell'"Operatore") si intende chi effettua lo sdoganamento per chi immette da Paesi extra-UE, e chi emette la prima fattura di vendita nel caso di collocazione del materiale sul mercato intra-UE

2) Il regolamento ha effetto per tutto il legname e prodotti derivati immessi sul mercato UE dal 3 Marzo 2013 in poi. Se il materiale è stato tagliato/raccolto/immesso e sdoganato **prima** di quella data il sistema di "Due Diligence" non si applica. Se però il materiale, pur essendo già stato raccolto e tagliato prima, viene sdoganato proprio a partire dal 3 Marzo prossimo, il quel caso resta soggetto al Regolamento.

3) Il Regolamento UE si applica anche al legname che viene raccolto all'interno dell'Unione Europea. Naturalmente in questi casi il rischio di situazioni illegali sarà molto più circoscritto.

4) Occorre tener presente che l'impresa che si occupa del taglio del legname e della sua raccolta viene annoverata tra gli "OPERATORI", essendo il primo soggetto che immette il materiale sul mercato comunitario.

Restando a disposizione, cordiali saluti.

Giancarlo Gamberini
RESPONSABILE NAZIONALE
UNIONE CNA PRODUZIONE